

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.**

**Art. 57**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2018)*

**1.** Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

**<<25 bis.** Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.

**25 ter.** Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

**2.** Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.